

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Quadro di sintesi

Lo “*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*” adempie ai dettami dell’articolo 31, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In tale contesto, l’intervento normativo introduce una serie coerente di modifiche correttive e integrative, abrogazioni ed emendamenti al decreto originale attraverso uno schema di decreto legislativo, elaborato dal Ministero della salute con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto superiore di sanità, attraverso un sistematico processo condiviso con altre istituzioni e portatori di interesse. Il provvedimento è anche funzionale a completare l’attuazione della legge 4 agosto 2022, n. 127, – “*Legge di delegazione europea 2021*”, in particolare dell’articolo 21 recante “Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”. Alcuni principi della legge, infatti, seppure avviati con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 18 del 2023, necessitano di azioni normative di completamento della riforma, adeguate ad adempiere appieno agli indirizzi della norma primaria e convergenti su alcuni obiettivi fondamentali e sinergici, che possono essere sinteticamente descritti come segue:

- prevenzione sanitaria collettiva e accesso all’acqua, adeguando, tra l’altro, criteri e metodi di qualità delle acque allo stato delle conoscenze rispetto ai requisiti di salubrità e pulizia – anche attraverso il rafforzamento di standard, criteri e metodi di controllo rispetto a contaminanti emergenti, tra cui microplastiche, sostanze perfluoroalchiliche e acido trifluoroacetico, nonché aggiornamento delle strategie e delle metodiche di monitoraggio e controllo, indirizzandosi anche a fattispecie di rilevante diffusione come i dispositivi di trattamenti domestici dell’acqua e i chioschi dell’acqua;
- protezione della qualità delle acque rispetto a potenziali contaminazioni da prodotti e trattamenti, con contestuali effetti di tutela per produzioni nazionali, anche di pregio, supporto al libero mercato e consapevolezza dei consumatori, attraverso nuovi sistemi di qualifica per materiali e prodotti a contatto con le acque, reagenti chimici, materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque: sono infatti introdotti processi autorizzativi in regime di certificazione e prove, e sistemi di marcatura specifica, mediante la strutturazione del “Sistema nazionale di valutazione della conformità” per materiali e prodotti destinati al contatto con le acque



potabili, in attuazione di 3 atti delegati e 3 atti di esecuzione europei di recente emanazione; viene altresì creato un nuovo sistema di valutazione e approvazione dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi (ReMaF) impiegabili nei trattamenti delle acque per trattamenti domestici, industriali e in acquedottistica, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 12 della Direttiva (UE) 2020/2184;

- miglioramento dell'accesso equo per tutti all'acqua potabile sicura, della comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua, di una informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano, anche attraverso il perfezionamento dei requisiti di funzionamento del sistema di implementazione e approvazione dei piani di sicurezza dell'acqua, dei sistemi e programmi di controllo, e dell'anagrafe nazionale territoriale delle acque potabili (AnTeA);
- potenziamento dell'efficacia della norma in merito ai controlli su sistemi idrici di edifici prioritari, chioschi dell'acqua e sistemi di trattamento adottati a livello domestico e in pubblici esercizi, mediante un affinamento delle misure attuative e un puntuale emendamento del campo di applicazione del decreto rispetto ad acque a diversa destinazione d'uso, anche per garantire l'armonizzazione tra diversi ambiti normativi;
- perfezionamento del sistema sanzionatorio per garantire sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni delle disposizioni del decreto, attraverso taluni interventi puntuali sul testo dell'articolato;

Lo schema di decreto in oggetto rappresenta, nel complesso, un aggiornamento e un rafforzamento dell'attuazione generale della norma originale (decreto legislativo n. 18 del 2023), conseguito attraverso diversi emendamenti dell'articolato, e dei relativi allegati, volti a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando contenuti superflui ovvero chiarendo e specificando meglio il contenuto di altri. Le modifiche introdotte sono dirette a garantire il più possibile la coerenza terminologica, anche avendo riguardo alla *ratio* legislativa e ai progressi tecnico-scientifici in corso a livello internazionale, a ovviare ad alcune concrete criticità applicative emerse nella corrente fase di pianificazione e implementazione delle azioni attivate dal nuovo quadro regolatorio, e a fornire risposte ai molteplici quesiti di chiarimento o interpretazione sul d.lgs. n. 18 del 2023 che sono pervenuti dalle Istituzioni nazionali, regionali e territoriali, dai diversi Enti coinvolti e dai Portatori di interesse, o che sono emersi nel corso di un Workshop multi-istituzionale organizzato *ad hoc* nel 2024 o delle molteplici altre iniziative formative e comunicative realizzate nel biennio 2023-2025 nell'ambito del SNPS-SNPA.



Quadro di dettaglio

Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Definizioni).

La disposizione apporta delle modifiche alle definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs n. 18 del 2023, e, in particolare ai seguenti commi:

- a) **comma 1, lettera a):** le integrazioni forniscono maggiore chiarezza di lettura, precisione e uniformità della terminologia tecnica;
- b) **comma 1, lettera b):** l'integrazione rende più coerente la definizione «area di ricarica o di alimentazione» con quella delle aree di salvaguardia e delle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee citate all'articolo 94 del d.lgs. 152/200 (T.U. ambiente);
- c) **comma 1, lettera c):** la riformulazione della definizione di «casa o chiosco dell'acqua», di cui alla lettera f) del d.lgs n. 18 del 2023, si rende necessaria per rendere tali strutture assimilabili alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano descritte nel DM 7 febbraio 2012, n. 25, che ne stabilisce le prescrizioni tecniche; altresì, l'integrazione si rende necessaria in quanto il mancato riferimento al DM 25/2012 ha dato luogo a diverse richieste di chiarimento circa l'esatta individuazione di tali dispositivi per gli ambiti di applicazione del decreto, pervenute da Amministrazioni, Enti o Associazioni di categoria;
- d) **comma 1, lettera l):** la modifica corregge un refuso;
- e) **comma 1, lettera n):** il riferimento a «uno o più sistemi di fornitura» piuttosto che a «una rete di distribuzione idrica», deriva dalla necessità di precisare che ogni fornitura idro-potabile corrisponde generalmente a un sistema idrico indipendente (un acquedotto) e che più forniture – ossia un insieme di sistemi acquedottistici indipendenti – possono essere gestite da uno stesso gestore. Dunque, un gestore idro-potabile può erogare acqua attraverso una singola fornitura o più forniture di acqua, pertanto, sulla base di questa osservazione, emerge la necessità di precisare nella definizione di gestore idro-potabile, che questi può erogare acqua attraverso una o più forniture, e per chiarire che gli “specifici” adempimenti previsti nel decreto (es., eventuali esenzioni) sono da applicare a ogni fornitura/acquedotto controllata da un gestore;

Inoltre, il periodo aggiunto alla fine del punto n), è stato spostato dal punto p), ove lo stesso periodo è pertanto da sopprimere, e contestualmente modificato, sia per includerlo, per coerenza, nella definizione di «gestore idro-potabile», sia per specificare con più esattezza la destinazione d'uso



dell'acqua potabile approvvigionata dalla fonte propria dell'operatore del settore alimentare;

f) **comma 1, lettera p)**, si inserisce il riferimento all'approvvigionamento idrico primario e un periodo è soppresso in quanto spostato al punto n) dell'articolo 2, e opportunamente modificato, per le motivazioni sopra esposte;

g) **comma 1, lettera u)**: la prima modifica è di tipo redazionale; la seconda modifica è diretta ad inserire il riferimento alla quantità dell'acqua e la terza modifica è diretta a indicare in modo inequivocabile i soggetti deputati all'attuazione del monitoraggio operativo;

h) **comma 1, la lettera z)**: la modifica estende la definizione anche ai materiali/prodotti a contatto con l'acqua potabile;

i) **comma 1, lettera cc)**: le integrazioni forniscono maggiore chiarezza di lettura, precisione e uniformità della terminologia tecnica;

l) **comma 1, lettera ii)**: la modifica è diretta a indicare in modo inequivocabile i soggetti deputati a individuare la «zona di fornitura idro-potabile»;

m) **comma 1, aggiunge, dopo la lettera ii)**, tre nuove definizioni, quelle di «lotto» e di «apparecchiatura di trattamento dell'acqua», «prodotto» e «approvvigionamento idrico primario» in quanto nuovi termini citati nel presente decreto a seguito della revisione.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Campo di applicazione ed esenzioni)

La norma interviene sull'articolo 3 del d.lgs n. 18 del 2023 che individua il campo di applicazione delle disposizioni dirette ad attuare la direttiva (UE) 2020/2184 e i relativi decreti delegati che sono successivamente entrati in vigore. In particolare:

a) **comma 1, lettera c)**: modifica redazionale;

b) **comma 1, lettera d)**: il comma viene modificato in modo coordinato a quanto riportato in Allegato V, eliminando il riferimento ad acque per usi specifici, regolamentati secondo altra normativa;

c) **comma 2**: riformulazione e integrazione del comma per una maggiore chiarezza di lettura e per citare anche la lettera d), comma 1, dell'articolo 5, concernente le acque utilizzate nelle produzioni alimentari;

d) **comma 3**: riformulazione e integrazione del comma per una maggiore chiarezza di lettura e per includere le «apparecchiatura di trattamento dell'acqua» di cui al decreto del Ministro della salute n. 25



del 2012, e citare i pertinenti riferimenti, anche a seguito di diverse richieste di chiarimento circa gli ambiti di applicazione del decreto per tali dispositivi, pervenute da Associazioni di categoria e privati cittadini;

e) **comma 5**: modifica funzionale a definire con maggiore precisione e semplificazione gli obblighi a cui sono soggette le navi che eseguono la desalinizzazione dell'acqua;

f) **comma 7**: modifica funzionale a definire con maggiore precisione e semplificazione gli obblighi a cui sono soggetti i sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone.

Art. 3 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – *Obblighi generali*)

La norma interviene sull'articolo 4 del d.lgs n. 18 del 2023 in materia di obblighi generali che devono essere osservati per le acque destinate al consumo umano per essere salubri e pulite. In particolare:

a) **comma 2, lettera d)**: modifica diretta a richiamare, per esattezza e completezza, le esenzioni previste per le navi di cui all'articolo 3, comma 5, per i "piccoli" sistemi di fornitura idro-potabili di cui all'articolo 3, comma 7, e per i sistemi di fornitura idro-potabili di cui all'articolo 8, comma 5, rispettivamente, e riferite nei predetti riferimenti normativi;

b) **comma 4**: la modifica è diretta a uniformare la terminologia tecnica.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati*)

La disposizione incide sull'articolo 5 del d.lgs n. 18 del 2023 e, in particolare, sui seguenti commi:

a) **comma 1, lettera e)**: riformulazione e integrazione del comma per una maggiore chiarezza di lettura e per includere le «apparecchiatura di trattamento dell'acqua» di cui al DM 25/2012, anche a seguito di diverse richieste di chiarimento circa gli ambiti di applicazione del decreto per tali dispositivi, pervenute da Associazioni di categoria e privati cittadini;

b) **comma 2**: modifica redazionale;

c) **comma 3**: integrazione funzionale a sanare un vuoto normativo e completare l'ambito di applicazione sul rispetto della conformità anche dei valori parametro di cui alla Parte D dell'Allegato I, oltre che della



Parte A e B, nei sistemi di distribuzione interni agli edifici/strutture; tale integrazione si rende altresì necessaria per la correlazione con il comma 1, lettera b), dell'articolo 23 (Sanzioni), che rimandando al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, prevede – allo stato vigente - sanzioni per il gestore della distribuzione interna solo per violazione della conformità dei parametri delle Parti A e B, e non anche Parte D, dell'allegato I;

d) **comma 4, lettera a), punto 2)**: l'integrazione serve a chiarire che le eventuali altre misure correttive a supporto di quelle adottate dal gestore del sistema di distribuzione interno per la riduzione/eliminazione del rischio, possono essere raccomandate dall'autorità sanitaria territorialmente competente se ritenuto necessario, secondo quanto valutato dall'autorità stessa.

Art. 5 (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio*)

La disposizione incide sull'articolo 6 del d.lgs n. 18 del 2023 e, in particolare, sui seguenti commi:

a) **comma 4**: il comma si riferisce alla valutazione/gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo delle acque per la produzione di acqua potabile, che deve essere effettuata dalle regioni e province autonome. Le modifiche apportate integrano il testo con la terminologia contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 (T.U. ambiente), che parla di acque superficiali/sotterranee “destinate” al consumo umano, inserendo il riferimento al Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA);

b) **comma 6**: le modifiche apportate adeguano la terminologia a quanto previsto in articolo 6, comma 2, lettera b), e correggono un refuso, rendendo conforme il riferimento temporale a quanto stabilito in Allegato VI per le valutazioni/gestioni del rischio relative alle forniture idro-potabili;

c) **comma 7, lettera a)**: la modifica apportata è necessaria per adeguare la terminologia a quanto previsto in articolo 6, comma 2, lettera b);

d) **comma 10**: l'introduzione del nuovo periodo serve a coordinare il comma con le disposizioni contenute in Allegato VI per le valutazioni/gestioni del rischio relative alle forniture idro-potabili.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano*)



La disposizione incide sull'articolo 7 del d.lgs. n. 18 del 2023 e, in particolare:

- a) **rubrica** : nel caso specifico di valutazione/gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo delle acque per la produzione di acqua potabile, l'integrazione rinvia correttamente anche alla terminologia contenuta nel d.lgs n. 152 del 2006 (T.U. ambiente), che parla di acque superficiali/sotterranee "destinate" al consumo umano;
- b) **comma 1**: una prima modifica (richiesta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, MASE) individua le Regioni/Province autonome quali "autorità ambientali"; la seconda modifica (richiesta dal MASE) prevede che le informazioni sono rese disponibili da ISPRA anche attraverso il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della Relazione sullo Stato dell'Ambiente e contestualmente si introduce il necessario coordinamento con quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 132 del 2016; infine, si sostituisce un riferimento normativo obsoleto, abrogato, con uno aggiornato;
- c) inoltre, dalla lettera c) alla lettera q), si modificano i commi 2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 16: le modifiche (richieste dal MASE) individuano le regioni e le province autonome quali "autorità ambientali".

Art. 7 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile*)

La disposizione incide sull'articolo 8 del d.lgs. n. 18 del 2023 e, in particolare:

- a) **comma 1**: l'introduzione del nuovo periodo serve a coordinare e collegare il comma con le disposizioni contenute in Allegato VI per le valutazioni/gestioni del rischio relative alle forniture idro-potabili;
- b) **comma 2, lettera c)**: la modifica è diretta a indicare in modo inequivocabile i soggetti deputati a individuare le zone di fornitura idro-potabile;
- c) **comma 3, lettera a), punto 2)**: la modifica introdotta è diretta a uniformare la terminologia tecnica, esplicitando la tipologia di materiali cui il comma si riferisce;
- d) **comma 5**: la prima modifica è diretta a uniformare la terminologia tecnica; la seconda modifica serve a esplicitare che il gestore idro-potabile è tenuto, nei casi previsti dal comma, a richiedere espressamente l'esenzione dall'applicazione dell'articolo 8 alla ASL



territorialmente competente. L'accertamento delle condizioni dell'esenzione da parte dell'ASL dovrà avvenire entro 6 mesi dalla richiesta stessa o secondo la formula del "silenzio-assenso" decorsi i 6 mesi dalla richiesta. In tal modo da un lato la competente ASL è informata della presenza sul territorio di competenza dei sistemi di fornitura idro-potabili di cui all'articolo 8, comma 5, e può accertarne l'esenzione dall'obbligo di implementazione della valutazione/gestione del rischio e, dall'altro, al gestore idro-potabile è garantita la possibilità di ottenere implicitamente l'esenzione, superando gli eventuali ritardi della pubblica amministrazione a fronte della sua richiesta.

Art. 8 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni*)

La disposizione incide sull'articolo 9 del d.lgs. n. 18 del 2023 e, in particolare:

- a) **comma 2:** la modifica è di tipo redazionale.

Art. 9 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano*)

La disposizione sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 al fine di recepire i tre atti delegati e i tre atti di esecuzione europei recentemente emanati, i quali disciplinano i materiali impiegati nella produzione di prodotti destinati al contatto con le acque potabili e i prodotti stessi. Tali atti sostituiranno in Italia il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, uniformando le procedure di valutazione della conformità dei materiali agli standard europei.

Pertanto, la riformulazione dell'articolo 10 coordina il contenuto con le più recenti disposizioni della Commissione europea, in attuazione dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che al comma 6 prevede anche il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea relativi alla materia oggetto del presente decreto (materiali o prodotti che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano).

La disposizione include, tra le finalità, l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nei sei atti giuridici dell'UE pubblicati sulla GU UE del 23 aprile 2024, riguardanti i materiali o prodotti che possono entrare a contatto con le acque destinate al consumo umano (ad es. tubazioni, rubinetteria, serbatoi, ecc.). In tale contesto, i sei atti della Commissione europea (3 decisioni di esecuzione e 3 regolamenti delegati) dovranno essere applicati dagli Stati membri a decorrere dal 31 dicembre 2026 (con alcune disposizioni transitorie indicate nei medesimi atti).

Attraverso le prescrizioni dell'articolo 10, la direttiva (UE) 2020/2184 pone le basi per la costruzione di un *sistema europeo per la valutazione e*



approvazione degli oggetti ai fini della loro immissione sul mercato UE, che, con l'implementazione degli atti della CE sopra richiamati, comporterà l'abrogazione delle disposizioni nazionali che in Italia sono stabilite nel DM 174/2004 (Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano) e, di conseguenza, l'istituzione di un sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.

Si descrivono di seguito i punti chiave del nuovo sistema:

1. Per i materiali grezzi di partenza, ovvero barre, chips, polveri, ecc. (attività curate direttamente da ECHA):
 - i materiali utilizzati per la fabbricazione degli oggetti devono essere prodotti a partire da sostanze di partenza, composizioni o costituenti inclusi nelle Liste positive europee stabilite negli allegati (I-IV) della Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 ;
 - le Liste positive europee possono essere aggiornate a seguito della presentazione di una domanda inoltrata dal soggetto richiedente (operatore economico o Autorità competente), in accordo alla procedura descritta nel Regolamento delegato (UE) 2024/369 , che prevede la formulazione di un parere da parte del Comitato per la valutazione del rischio presso ECHA sui potenziali rischi per la salute umana derivanti dall'impiego della sostanza di partenza, della composizione o del costituente;
 - le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere nelle Liste positive europee devono essere testate ed accettate in accordo alle metodologie stabilite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 .
2. Per i materiali finali di cui sono costituiti gli oggetti, ovvero rubinetti, valvole, guarnizioni, serbatoi, tubi, boiler, contatori, ecc. (attività curate dagli organismi notificati, dai laboratori di prova accreditati, dagli organismi notificanti e da altri soggetti identificati dallo SM):
 - i materiali finali utilizzati negli oggetti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano devono essere testati e accettati in accordo alle procedure, ai metodi di analisi e ai criteri di accettazione/rifiuto dei risultati descritti per ciascuna tipologia di materiale negli allegati (I-IV) della Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 ;
 - gli oggetti costituiti dai materiali finali possono essere immessi sul mercato UE se è risultato positivo l'esito della valutazione di conformità  in accordo alle procedure di valutazione  della conformità

e alle regole per la designazione degli organismi responsabili della valutazione della conformità (organismi notificati), stabilite nel Regolamento delegato (UE) 2024/370 .

A seguito dell'esito positivo della valutazione di conformità, il fabbricante deve redigere la dichiarazione UE di conformità (il modello è definito nell'allegato al Regolamento delegato (UE) 2024/370 e può essere compilato dal rappresentante autorizzato), assumendosi la responsabilità della conformità dell'oggetto ai requisiti di igiene fissati nella Decisione di esecuzione (UE) 2024/368, ed apporre sull'oggetto, sui documenti tecnici e amministrativi e sull'imballaggio, una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, attestante la conformità ai requisiti minimi di igiene stabiliti per i materiali o i prodotti che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, che deve includere il simbolo sotto riportato:



Nella documentazione e sull'imballaggio deve essere riportata anche la dicitura «ADATTO ALL'ACQUA POTABILE». Le specifiche per la marcatura degli oggetti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano sono stabilite nel Regolamento delegato (UE) 2024/371 .

Per garantire un adeguato periodo di transizione, le disposizioni più stringenti entreranno in vigore progressivamente, con piena applicabilità a partire dal 31 dicembre 2026.

Per quanto sopra, tenuto conto delle tempistiche stringenti, è stato richiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) di valutare la fattibilità di rivestire funzioni di autorità di notifica nazionale per i prodotti contemplati nei suddetti atti delegati, considerando che:

- la valutazione e il controllo sono eseguiti da ACCREDIA a norma del regolamento (CE) n. 765/2008;
- le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo in materia sanitaria sono rivestite dal Ministero della Salute, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità (CeNSiA).

La revisione dell'art. 10 del D.Lgs. 18/2023 prevede l'istituzione del *“Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano”*, costituito da:



- il Ministero della Salute, con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento e compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità accreditati, avvalendosi del CeNSiA dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 10;
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per mezzo della competente Direzione generale, con funzioni di “autorità di notifica nazionale”;
- l'Ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con funzioni di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti contemplati dal presente articolo e di controllo sugli Organismi notificati;
- gli Organismi notificati;
- le Autorità sanitarie locali e gli Uffici periferici del Ministero della Salute, incaricati di esercitare funzioni di vigilanza sui prodotti contemplati dagli atti delegati della Commissione europea, rispettivamente sul territorio nazionale e all'importazione.

Come collegato disposto all'articolo 10 le funzioni del CeNSiA previste nell'ambito della revisione del d.lgs. n. 18 del 2023, quale integrazione all'articolo 19, comma 2, nuova lettera d-bis), del decreto stesso, in applicazione dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2020/2184, includono:

- partecipazione ai tavoli tecnici istituiti sotto l'egida della CE, finalizzata allo sviluppo di documenti guida per l'applicazione degli atti delegati e di esecuzione dell'Unione europea;
- partecipazione alle attività del “Gruppo di lavoro del Comitato per la Valutazione dei Rischi sulla Direttiva Acque Potabili (RAC DWD WG)”, istituito presso l'ECHA a supporto del Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) nella valutazione tecnica dei dossier pervenuti presso la medesima Agenzia per l'inclusione o la rimozione dalle Liste Positive europee di sostanze di partenza, composizioni o costituenti;
- definizione di criteri e procedure per l'attuazione dei programmi di controllo finalizzati alla vigilanza sul mercato dei materiali o prodotti che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano;
- pareri tecnico-scientifici anche a seguito di indagini analitiche, in caso di contenziosi nazionali ed internazionali relative all'applicazione degli atti dell'Unione europea, su richiesta delle autorità competenti;
- inserimento nella piattaforma AnTeA delle informazioni derivanti dall'attuazione, a livello nazionale, degli atti dell'Unione europea;



- azioni formative rivolte a operatori economici, organismi notificati, laboratori di prova, ACCREDIA, Autorità competenti centrali, Autorità di vigilanza sul mercato, gestori dei servizi idro-potabili, gestori dei sistemi idrici interni, idraulici e altri professionisti operanti nei settori della distribuzione idrica interna e dell'installazione dei prodotti da costruzione e dei materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Tali azioni possono inquadrarsi nell'ambito delle attività di formazione professionale e qualificazione previste dal decreto 22 gennaio 2008, n. 37, nonché da altre normative regionali o provinciali di settore.

Art. 10 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano*)

La disposizione apporta modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

Le modifiche all'articolo 11 e al corrispondente Allegato IX mirano a definire, a livello nazionale, il nuovo sistema di valutazione e approvazione dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi impiegabili in ambito acquedottistico, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 12 della Direttiva (UE) 2020/2184.

L'articolo 11 è stato modificato per ridefinire in modo dettagliato i requisiti minimi di idoneità dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi (ReMaF) destinati a essere impiegati negli impianti di trattamento delle acque potabili. Il nuovo testo specifica che tali materiali devono essere compatibili con le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell'acqua con cui entrano in contatto e non devono rilasciare contaminanti in quantità superiori a quelle accettabili per la sicurezza del consumo umano.

Per garantire un controllo rigoroso sulla qualità di questi prodotti, la normativa introduce un regime autorizzativo centralizzato presso il CeNSiA. A partire dal 12 gennaio 2036, potranno essere immessi sul mercato e utilizzati nei sistemi acquedottistici solo i ReMaF preventivamente autorizzati dal CeNSiA. Per consentire un adeguato periodo di adeguamento, la procedura di autorizzazione sarà avviata il 12 gennaio 2028, garantendo così agli operatori economici il tempo necessario per conformarsi ai nuovi requisiti.

Il nuovo quadro normativo prevede inoltre l'obbligo di registrazione di tutti i ReMaF nella "Banca dati ReMaF", istituita sulla piattaforma AnTeA. Questa banca dati servirà a tracciare i prodotti immessi sul mercato, assicurando una



maggiore trasparenza e facilitando il monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Per i ReMaF appartenenti alla categoria dei biocidi e dei presidi medico-chirurgici, si fa riferimento alle pertinenti normative esistenti, ovvero al regolamento sui biocidi e al DPR 392/98, rispettivamente. Tuttavia, questi prodotti dovranno comunque soddisfare i requisiti di purezza e qualità previsti da specifiche norme tecniche e da eventuali criteri aggiuntivi di idoneità che il Ministero della Salute può stabilire sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali. Inoltre, i produttori di biocidi e presidi medico-chirurgici avranno l'obbligo di registrare tali prodotti nella Banca Dati ReMaF, garantendo così una tracciabilità completa e una maggiore trasparenza nel monitoraggio della loro conformità normativa. Infine, i produttori e distributori di ReMaF dovranno implementare sistemi di assicurazione della qualità per garantire il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e delle prestazioni dei prodotti nel tempo.

Art. 11 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Controlli)

La disposizione modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 in materia di controlli e, in particolare:

- a) **comma 3, lettera b), punto 1)**: le integrazioni mirano a chiarire meglio che per l'esecuzione dei controlli interni (svolti dai gestori dei sistemi di fornitura idro-potabile) si dà priorità (precedenza) – ma non esclusività – alle fonti di approvvigionamento (aree di prelievo delle acque per la produzione di acqua potabile) e per i controlli esterni (svolti dalle competenti ASL) si dà priorità ai punti di utenza nelle aree e strutture pubbliche, e che in ogni caso i controlli riguardano l'intera filiera idro-potabile, dalla captazione al distribuzione all'utente finale;
- b) **comma 8**: si riformula la disposizione del comma alla luce della metodologia pubblicata dalla Commissione europea, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto;
- c) **comma 9**: si riformula la disposizione del comma alla luce delle Linee guida pubblicate dalla Commissione europea, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto.

Art. 12 (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Controlli esterni)



La disposizione modifica l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, in materia di controlli esterni e, in particolare:

- a) **comma 3**: le revisioni sono utili per esplicitare in modo inequivocabile i compiti dei soggetti coinvolti nella trasmissione dei risultati dei controlli esterni e per chiarire che la trasmissione degli esiti analitici riguarda solo quelli relativi ai campionamenti eseguiti ai punti di verifica della conformità di cui all'articolo 5, e non altri effettuati lungo la filiera nell'ambito dei programmi di controllo (ad esempio, sull'acqua grezza, non ancora trattata, ai punti di captazione);
- b) **comma 7**: la modifica è di tipo redazionale.

Art. 13 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Controlli interni)

La disposizione modifica l'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, in materia di controlli interni e, in particolare:

- a) **comma 3**: la revisione mira a semplificare la comunicazione dei dati sui controlli interni e ad agevolare i compiti dei gestori idro-potabili, apparendo ridondante la contestuale comunicazione alle ASL e Regioni/Province autonome dei risultati inseriti in AnTeA da parte dei gestori. La semplice informazione alle competenti ASL e Regioni/Province autonome dell'avvenuto inserimento dei dati nel sistema operativo centralizzato AnTeA, consentirà alle competenti autorità sanitarie di accedere direttamente alle suddette informazioni;
- b) **comma 4**: l'integrazione del periodo iniziale è necessaria per velocizzare la comunicazione tra gestore idro-potabile e competente ASL, indipendentemente dall'inserimento in AnTeA, nel caso di risultati non conformi dell'acqua rilevati dal gestore, per consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 15, laddove urgente; le successive revisioni sono utili per esplicitare in modo inequivocabile i compiti dei soggetti coinvolti nella trasmissione dei risultati dei controlli interni e per chiarire che la trasmissione degli esiti analitici riguarda solo quelli relativi ai campionamenti eseguiti ai punti di verifica della conformità di cui all'articolo 5, e non altri effettuati lungo la filiera nell'ambito dei programmi di controllo (ad es., sull'acqua grezza, non ancora trattata, ai punti di captazione);
- c) **comma 5, lettera a)**: l'integrazione si rende necessaria per allinearsi con la revisione al comma 3, articolo 14, sopra menzionata, al fine di assicurare l'accessibilità delle competenti autorità sanitarie alle informazioni.



Art. 14 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso*)

La disposizione modifica l'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare, i seguenti commi:

- a) **comma 1, lettera a)**: l'integrazione serve a stabilire espressamente che la stima della popolazione esposta rappresenta un elemento fondamentale nel processo di valutazione del rischio per la salute umana;
- b) **comma 2, lettera a)**: l'integrazione si allinea a quanto rappresentato nel precedente punto a), chiarendo che lo sviluppo di uno scenario di azioni correttive in proporzione (anche) alla popolazione sposta.

Art. 15 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Deroghe*)

La disposizione modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare, i seguenti commi:

- a) **comma 2, lettera b)**: la modifica è di tipo redazionale;
- b) **comma 6**: la modifica è di tipo redazionale.

Art. 16 (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Informazioni al pubblico*)

La disposizione modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare, i seguenti commi:

- a) **comma 1**: il periodo definisce un limite temporale, non altrimenti indicato, per iniziare a fornire le informazioni al pubblico;
- b) **comma 2, lettera d)**: la integrazione chiarisce meglio l'intervallo temporale per il calcolo della media nazionale;
- c) **comma 4**: la rimodulazione del comma è diretto a uniformare la terminologia tecnica e a definire le modalità e la tempistica della trasmissione al CeNSiA delle informazioni destinate al pubblico.

Art. 17 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - *Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE*)

La disposizione modifica l'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **rubrica**  la modifica è di tipo redazionale;

- b) **comma 1, lettera a)**: la prima modifica riformula la disposizione del comma alla luce del decreto concretizzato, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto. La seconda modifica estende la possibilità di essere selezionati in qualità di Direttore del CeNSiA ai “dirigenti tecnologici”, profilo equivalente a quello di “dirigente di ricerca”;
- c) **comma 1, lettera b)**: la modifica riformula la disposizione del comma alla luce del decreto concretizzato, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto;
- d) **comma 2, lettera a), punto 2)**: l'integrazione è diretta ad esplicitare il riferimento al Decreto di istituzione del Gruppo nazionale di esperti e alle future integrazioni ad esso, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto e rinviando ai criteri di qualifica per i componenti dello stesso gruppo, di cui al successivo art. 20, comma 3, lettera c);
- e) **comma 2, lettera a), punto 5)**: viene eliminato il riferimento alla notifica del giudizio di approvazione ad ASL di competenza e ARERA: tale notifica non è necessaria in quanto le suddette Autorità hanno accesso al sistema AnTeA, in cui tali giudizi sono disponibili;
- f) **comma 2, lettera a), punto 6)**: riadattamento del comma finalizzato a migliorarne e semplificarne la lettura,
- g) **inoltre**, si prevede l'introduzione in elenco al comma 2 dei nuovi punti d-bis) e d-ter) che consente di integrare le funzioni del CeNSiA previste nell'ambito della revisione dell'articolo 10 e 11 del D.Lgs. 18/2023, correlando l'articolo 19 al nuovo articolo 10 e 11;
- h) **comma 3, lettera b)**: le modifiche (richieste dal MASE) individuano le Regioni/Province autonome quali “autorità ambientali”;
- i) **comma 4, lettere d), e), f), g) e g-bis)**: il comma 4 specifica i contenuti del sistema AnTeA. In considerazione delle sostanziali modifiche apportate al d.lgs. n. 18/2023 relativamente ai materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano (art. 10) e ai ReMaF (art. 11), i punti da d) a g) devono essere riadattati, integrando, fra i contenuti del sistema AnTeA, anche una sezione sui materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, precedentemente non presente. Pertanto il riferimento a tali contenuti viene inserito alla lettera d). Il testo precedentemente riportato alla lettera d) e tutti i contenuti successivi (lettere e-g) risultano spostati in avanti, richiedendo pertanto anche l'inserimento di un nuovo punto in elenco (g-bis).



Art. 18 (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua)

La disposizione modifica l'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **rubrica:** la modifica è di tipo redazionale;
- b) **comma 1:** si riformula la disposizione del comma alla luce del decreto concretizzato, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto e introducendo il riferimento al Decreto di istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua e alle future integrazioni ad esso.;
- c) **comma 2, lettera a):** l'integrazione è diretta a richiedere conoscenza e formazione specifiche per le materie oggetto delle attività della Commissione nazionale e che i componenti della stessa Commissione devono possedere per svolgere al meglio il ruolo richiesto ed efficientare le attività di approvazione delle valutazioni/gestioni del rischio relative ai sistemi di fornitura idro-potabili;
- d) **comma 3, lettera b):** il comma viene riformulato per migliorarne la leggibilità.

Art. 19 (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Revisione e modifica degli allegati)

La disposizione modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **comma 1:** la modifica individua il solo Ministero della Salute per le modifiche di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21, quale Amministrazione competente per la sicurezza sanitaria dei parametri chimici nell'acqua potabile;
- b) **inoltre, si introduce il comma 1-bis)** in quanto funzionale a individuare i Dicasteri competenti per le eventuali modifiche al d.lgs. n. 18/2023 e ai pertinenti Allegati, quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che - ad integrazione delle norme ambientali - esercita competenze in materia di valutazioni/gestioni del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo delle acque potabili, di informazioni ambientali, di monitoraggio di parametri, sostanze o inquinanti rilevanti nelle acque superficiali e sotterranee, di accesso all'acqua, di perdite delle reti idriche, ecc. (Allegati I, II, IV, V, VII e IX), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, che - con funzioni di "autorità di notifica nazionale" - concorre nei processi di valutazione



della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano (Allegati IV e IX).

Art. 20 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Sanzioni)

La disposizione modifica l'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

a) **comma 1, lettera d)**: riformulazione e integrazione del comma per includere le «apparecchiature di trattamento dell'acqua» di cui al decreto del Ministro della salute n. 25 del 2012, anch'esse disciplinate nella presente revisione;

a) **comma 1, lettera n)**: riformulazione in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al d.lgs. n. 18 del 2023 relativamente ai materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano (art. 10) e ai ReMaF (art. 11 e allegato IX);

b) **comma 2**: riformulazione in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al d.lgs. n. 18 del 2023 relativamente ai materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano (art. 10) e ai ReMaF (art. 11 e allegato IX);

c) **comma 2, lettera a)**: riformulazione in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al d.lgs. n. 18 del 2023 relativamente ai ReMaF (art. 11);

d) **comma 2, lettera c)**: riformulazione in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al d.lgs. n. 18 del 2023 relativamente ai ReMaF (art. 11);

e) **comma 2, lettera d)**: riformulazione in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al d.lgs. n. 18 del 2023 relativamente ai ReMaF (art. 11);

f) **comma 2- bis**: si impedisce al gestore idro-potabile di andare incontro ad una applicazione automatica della sanzione di cui all'articolo 23, lettera a), del nuovo d.lgs. n. 18 del 2023 nel caso di osservanza degli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. n. 18 del 2023, riconoscendo tuttavia la responsabilità del gestore, che resta sanzionabile nelle situazioni in cui, nel periodo che intercorre tra l'accertamento della violazione e le misure correttive non si abbia evidenza di conseguenze per la salute umana connesse alla medesima violazione, imputabile al gestore idro-potabile, secondo quanto valutato dalla competente autorità sanitaria;



- g) **comma 4** è soppresso periodo che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
- h) inoltre, si abroga **il comma 7**.

Art. 21 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Norme transitorie)

La disposizione modifica l'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **comma 1**: le modifiche (richieste dal MASE) individuano le regioni e le province autonome quali "autorità ambientali", inoltre eliminano il parametro "PFAS-totale" e, al contempo, introducono i nuovi parametri "Somma di 4 PFAS" e "acido trifluoroacetico (TFA)", per i controlli obbligatori dal 12 gennaio 2026, per le motivazioni riportate al successivo Allegato I.

Art. 22 (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Abrogazioni)

La disposizione modifica l'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) si introduce **il comma 1-bis**: la modifica introdotta è necessaria per dare evidenza dell'aggiornamento normativo derivante dalle modifiche degli articoli 10 e 11 del d.lgs. n. 18 del 2023, che comportano l'abrogazione del decreto del Ministero della salute del 6 aprile 2004 n.174.

Art. 23 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 - Disposizioni finanziarie)

La disposizione modifica l'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **si sostituisce il comma 3** in quanto funzionale a integrare, con una maggiore chiarezza di lettura, il vigente comma con una nuova stima di costi derivanti dai nuovi adempimenti disposti dalla nuova lettera d-bis), introdotta all'articolo 19, comma 2), relativa alle nuove funzioni attribuite al CeNSiA nell'ambito del "*Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano*" istituito dal nuovo articolo 10. La riveduta stima dei costi, pari a 500.000 euro/anno in più rispetto a quanto già prevede il vigente



articolo 26, a decorrere dal 2025, è dettagliata nella relazione tecnico-finanziaria.

Art. 24 (Modifiche all'Allegato I del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – *Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano*)

La disposizione modifica l'allegato I del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **Titolo** : si sopprime il riferimento (articolo 3) in quanto il richiamo non è esaustivo: l'Allegato I è richiamato in quasi tutti gli articoli;
- b) **Parte B, parametro “Clorato”, Note in quarta colonna** : la disposizione modifica le Note riferite al Clorato onde meglio chiarire, nell'ottica della piena intellegibilità da parte degli operatori del settore, che, a decorrere dal 12/01/2026, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l solo nel caso di utilizzo di diossido di cloro per la disinfezione dell'acqua, altrimenti sia applica il valore di 0,25 mg/l. La vigente dicitura “in particolare diossido di cloro” non descrive pienamente il solo caso di utilizzo di diossido di cloro;
- c) **Parte B, parametro “Clorito”, Note in quarta colonna** : la disposizione modifica le Note riferite al Clorito onde meglio chiarire, nell'ottica della piena intellegibilità da parte degli operatori del settore, che, a decorrere dal 12/01/2026, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l solo nel caso di utilizzo di diossido di cloro per la disinfezione dell'acqua, altrimenti sia applica il valore di 0,25 mg/l. La vigente dicitura “in particolare diossido di cloro” non descrive pienamente il solo caso di utilizzo di diossido di cloro;
- d) **Parte B, parametro “Antiparassitari”, Note quarta colonna** : modifica di tipo redazionale (descrizione integrale del regolamento 1107/2009 riportata in nota a piè di pagina);
- e) **Parte B, parametro “PFAS-totale”, intera riga** : lo stralcio del parametro «PFAS-totale» si rende necessario in quanto in quanto, alla luce delle più recenti indicazioni internazionali e della Commissione europea [*Linee guida tecniche sui metodi d'analisi per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano* - Comunicazione C/2024/4910 del 7 agosto 2024], non esistono metodologie adeguate agli scopi di sorveglianza di tale parametro, la cui adozione in alternativa o in aggiunta al parametro «somma di PFAS» era facoltà degli Stati Membri, che pertanto non è stato recepito da altri Paesi. Lo stralcio del parametro, dettato da impossibilità tecniche di determinazione, non inficia il livello di controllo



sui PFAS nelle acque destinate al consumo umano che, anzi, è oggetto di rafforzamento in termini di misure di prevenzione e controllo dei PFAS con l'introduzione di emendamenti al parametro «somma di PFAS» e introduzione dei nuovi parametri «somma di 4 PFAS» e «acido trifluoroacetico (TFA)», come di seguito descritti;

f) **Parte B, parametro “Somma di PFAS”, Note in quarta colonna**: l'emendamento alle Note del parametro Somma di PFAS, introduce (nell'allegato III - parte B) ulteriori sostanze rispetto ai 24 composti già previsti nella vigente disposizione, di particolare rilevanza nel contesto nazionale, tra cui il composto ADV che include 6 isomeri di PFAS emergenti.

Nel parametro Somma di PFAS sono da considerare anche PFAS supplementari non inclusi in allegato III, Parte B, punto 3, laddove rilevanti per specifiche circostanze territoriali, sulla base delle analisi di pressione per le zone di alimentazione (cfr. articoli 6-7 del d.lgs. n. 18 del 2023) e, con un'azione normativa senza precedenti di settore, nel caso di attività produttive associate a produzione o impiego rilevante di PFAS non inclusi nell'allegato III, Parte B punto 3, per i quali non sono disponibili standard analitici, si raccomanda alla competente autorità incaricata delle procedure autorizzative ambientali, di prescrivere al gestore dell'impianto interessato, il conferimento di una quantità di sostanza pura adeguata alla necessità di utilizzo per le attività analitiche associate al controllo esterno di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 18 del 2023;

g) **Parte B, dopo il parametro Somma di PFAS, introduzione di nuove righe per i nuovi parametri “Somma di 4 PFAS” e “acido trifluoroacetico (TFA)”**: a livello europeo è attualmente in corso un processo di rivalutazione indirizzato a comprendere se il livello di protezione stabilito dalla direttiva (UE) 2020/2184 sia adeguato a tutelare la salute della popolazione, in particolare per 4 composti PFAS segnatamente acido perfluorooottanoico (PFOA), acido perfluorooottansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) – per cui l'EFSA ha definito un TWI pari a 4,4 ng/kg pc per settimana. In tale contesto, la CE ha dato incarico all'OMS di ridefinire criteri e metodologie per il riesame e possibile revisione dei parametri e valori di parametro in direttiva per i PFAS entro il 2026.

Nel contempo, sempre al fine di potenziare la prevenzione sanitaria e il controllo sui PFAS nelle acque destinate al consumo, si configura l'urgenza di porre attenzione all'acido trifluoroacetico (TFA, CF_3COOH), composto a catena ultra-corta della famiglia degli acidi perfluorocarbossilici (PFCA) che comprendono tutte le sostanze che hanno un gruppo carbossilico e almeno una frazione perfluoroalchilica $\text{C}_n\text{F}_{2n+1}$ (dove $n \geq 1$). L'acido



trifluoroacetico, per cui, a differenza degli altri PFAS, è plausibile anche una origine naturale (ancorché, in ogni caso, del tutto marginale rispetto agli apporti antropici degli ultimi decenni), ha proprietà biologiche significativamente diverse rispetto alle sostanze perfluoroalchiliche a catena lunga (PFAS), e si forma attraverso la degradazione di un gran numero di sostanze fluorurate contenenti uno o più gruppi trifluorometilici (C-CF₃). Il TFA è altamente solubile in acqua e scarsamente adsorbito al suolo, nei sedimenti e sulla materia organica. La sostanza è quindi molto mobile ed entra nel ciclo naturale dell'acqua rapidamente dall'atmosfera, dai suoli e attraverso le acque reflue, con elevata capacità di dispersione e diffusione. Di conseguenza, il TFA può essere rilevato anche in acque prelevate ad una notevole distanza rispetto alle fonti di immissione. La contaminazione da TFA in diverse matrici acquose è attualmente posta in evidenza in molti paesi, come pure la sostanziale impossibilità di rimozione su vasta scala della sostanza dalle acque contaminate mediante trattamenti anche avanzati, a prescindere dai costi. A livello nazionale, dati preliminari sulle concentrazioni di TFA nelle acque sono stati di recente acquisiti e resi disponibili all'ISS da parte dei gestori idro-potabili, con il coordinamento della Federazione Utilitalia, su base volontaria, inquadrandosi nell'analisi di rischio condotta nell'ambito dei piani di sicurezza dell'acqua.

In considerazione degli scenari rappresentati e dei progressi in avanzato corso a livello europeo e di OMS volti a rivalutare i criteri di sicurezza per le acque interne e per le acque destinate al consumo umano, a livello nazionale, tenendo conto anche delle più recenti indicazioni emerse in sede unionale e in particolare delle recenti "Linee guida tecniche sui metodi d'analisi per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano" emesse dalla Commissione Europea, in linea con la necessità espressa dall'ISS, come anche da altre istituzioni ed enti, di un rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo dei PFAS, vengono introdotte le seguenti modifiche:

- introduzione del nuovo parametro «Somma di 4 PFAS», con valore parametrico di 0,02 µg/l. Per tale parametro si intende la somma delle seguenti sostanze: acido perfluorooottanoico (PFOA), acido perfluorooottansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS). Si tratta comunque di un sottoinsieme di sostanze già incluse nel parametro "somma di PFAS";
- introduzione del nuovo parametro **acido trifluoroacetico** (TFA), conforme agli obiettivi di "salubrità delle acque" di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 18 del 2023 - definito sulla base del valore *health-based* stimato in 60 µg/L per il TFA dall'Agenzia federale tedesca per l'ambiente (UBA) - considerando adeguata agli scopi l'adozione del valore considerato nella normativa tedesca,



pari a 10 µg/l, nelle more degli sviluppi attesi dalle valutazioni di rischio in corso in sede OMS-CE e di altri organismi internazionali di riferimento;

- h) **Parte B, parametro “Triometani- Totale”, Note in quarta colonna** : rimodulazione di tipo redazionale;
- i) **Parte C, sezione C1, parametro concentrazione ioni idrogeno, Note in quarta colonna, al secondo capoverso**: l’integrazione è necessaria al fine di recepire compiutamente la Direttiva (UE) 2020/2184;
- l) **Parte C, sezione C1, parametro “sapore”, Note in quarta colonna** : il parametro “sapore” viene generalmente escluso dai programmi di controllo in quanto surrogato di altri parametri (quali ad esempio torbidità, odore); la modifica introdotta garantisce infatti la sicurezza e salute sul lavoro degli operatori coinvolti;
- m) **Parte C, sezione C1, parametro Batteri coliformi, Note in quarta colonna** : la nuova indicazione è basata su evidenza storica dei controlli valutata da ISS, utile per gestire controversie prive di valenza sanitaria. Pertanto si elimina la proposta del valore 10 che veniva indicata nella Circolare del Ministero della Salute 13400 del 1° aprile 2021, e i valori del parametro sono da valutare congiuntamente al rilevamento di altri parametri di qualità, in particolare di indicatori di contaminazione fecale;
- n) **Parte C, sezione C2, ultimo capoverso del testo** : la nuova disposizione del testo corregge un refuso;
- o) **Parte D, parametro *Legionella*** : la prima modifica è per riferire il parametro a tutte le specie appartenenti a *Legionella*, la seconda per correggere un refuso;
- p) **In calce all’allegato** : la soppressione è conseguente alla disposizione di cui alla precedente lettera d) di questo articolo.

Art. 25 (Modifiche all’Allegato II del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Controllo e monitoraggio)

La disposizione modifica l’allegato II del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **Titolo** : la modifica del titolo è necessaria in quanto l’Allegato II è connesso all’articolo 12 in luogo del precedentemente citato “articolo 7”;



- b) **Parte A, punto 2, lettera a)**: tale integrazione è necessaria per adeguare/aggiornare i programmi di controllo generali alle possibili modifiche dei controlli approvati congiuntamente al PSA;
- c) **Parte A, punto 2, lettera b)**: modifica di tipo redazionale;
- d) **Parte A, punto 4, lettera k)**: la modifica si rende necessaria per chiarire e migliorare la leggibilità, anche alla luce delle modifiche introdotte agli articoli 10, 11 e all'Allegato IX.
- e) **Parte A, punto 5, ultimo capoverso del testo** : la prima modifica chiarisce meglio il tipo di monitoraggio, la seconda corregge un refuso, ossia un concetto già detto al precedente capoverso;
- f) **Parte A, punto 5, seconda Tabella, riga parametro operativo Colifagi somatici** : le modifiche correggono refusi;
- g) **Parte A punto 5, subito dopo la seconda tabella** : la modifica si rende necessaria per chiarire che i campionamenti derivanti dai programmi di monitoraggio operativo, funzionali principalmente a fornire un riscontro rapido delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità, sono stabiliti dalle procedure del PSA del gestore idro-potabile; la modifica consente altresì di chiarire che la gestione e comunicazione dei dati ad essi relativi avviene secondo quanto previsto dall'Allegato VI, in particolare secondo le procedure finalizzate all'approvazione dei PSA e, di norma, non richiede la comunicazione su base regolare agli enti di controllo;
- h) **Parte B, punto 1, ultimo capoverso (Gruppo B)**: le modifiche eliminano la genericità sulla frequenza dei campionamenti dei parametri, precisando che si applicano le frequenze di campionamento di cui alla Tabella 1 dell'allegato II per i parametri delle Parti A e B dell'Allegato I al decreto, mentre per quelli della Parte D dell'allegato I al decreto si applicano le frequenze di campionamento indicate nelle *Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184* , Rapporto ISTISAN 22/32;
- i) **Parte B, punto 2, in Nota 1 della Tabella 1**: la modifica consiste in un miglioramento del linguaggio tecnico-scientifico relativo al contesto specificato;
- l) **Parte B, punto 2, in Nota 2 della Tabella 1**: la modifica si rende necessaria per raccordarsi alla modifica introdotta al punto precedente;
- m) **Parte B, punto 2, in Nota 3 della Tabella 1**: la modifica sopprime un richiamo alla non applicabilità del decreto che appare ridondante;



- n) **Parte B, punto 2, in Nota 4 della Tabella 1**: la modifica corregge un refuso, precisando l'esatto riferimento normativo;
- o) **Parte D, il punto 1**: la modifica è di tipo redazionale;
- p) **Parte D, il punto 3**: la disposizione serve a riferire il parametro *Legionella* a tutte le specie.

Art. 26 (Modifiche all'Allegato III del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Specifiche per l'analisi dei parametri)

La disposizione modifica l'allegato III del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **Titolo**: si sopprime il riferimento (articolo 7) in quanto il richiamo non è esaustivo: l'Allegato III è richiamato in molti articoli;
- b) **Parte A, primo capoverso**: l'integrazione definisce con esattezza il riferimento ai parametri;
- c) **Parte A, nuove le lettere e) ed f)**: la rimodulazione è diretta a evitare (possibili) errori di interpretazione in lettura, collegando meglio le disposizioni ai parametri a cui si riferiscono;
- d) **Parte A, ultimo capoverso**: la sostituzione del periodo perfeziona e integra le disposizioni per i parametri microbiologici;
- e) **Parte B, punto 1, ultimo capoverso**: si riformula la disposizione del comma alla luce delle Linee guida pubblicate dalla Commissione europea, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto;
- f) **Parte B, punto 1, in Tabella 1, riga del parametro PFAS**: le revisioni sono correlate alle modifiche apportate in allegato I relativamente ai PFAS;
- g) **Parte B, il punto 3**: conseguentemente agli emendamenti in allegato sui PFAS, si sostituisce il punto, soprattutto per introdurre ulteriori sostanze rispetto ai 24 composti già previsti nella vigente disposizione, di particolare rilevanza nel contesto nazionale;
- h) **Parte B, punto 3, ultimo capoverso**: si elimina il periodo alla luce delle Linee guida pubblicate dalla Commissione europea, sopprimendo il riferimento temporale ormai obsoleto.

Art. 27 (Modifiche all'Allegato IV del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Informazioni al pubblico)



La disposizione modifica l'allegato IV del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare alla **Parte A, punto 4**. L'integrazione al punto è necessaria per chiarire meglio che le informazioni sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura, non devono essere fornite dai gestori idro-potabili mediante un rapporto di sintesi sul piano di sicurezza dell'acqua, nei casi in cui si applicano le esenzioni previste dall'articolo 3, comma 7 e dall'articolo 8, comma 5.

Art. 28 (Modifiche all'Allegato V del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto)

La disposizione modifica l'allegato V del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare vengono apportate modifiche redazionali al fine di migliorarne la leggibilità e viene esplicitato il riferimento alla norma vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La tabella riportante in elenco le acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto viene sostituita; la nuova tabella presenta le seguenti modifiche:

- nella categoria d'uso "idroelettrico" viene eliminato un refuso;
- la categoria d'uso "industriale, estrattivo, e produzione di beni e servizi" viene ampliata, includendo l'uso "aziendale", e dettagliando in maniera più esaustiva gli usi specifici dell'acqua per i quali non è prevista l'applicazione del decreto;
- viene introdotta la categoria d'uso "clinico", in quanto per gli specifici usi dettagliati si ravvisa una esposizione diversa rispetto all'uso potabile e produzione alimentare. Inoltre, negli usi specificati, risulterebbero non applicabili i dettami relativi ai punti di conformità di cui all'articolo 5.

Le note alla tabella vengono integrate da raccomandazioni finalizzate alla prevenzione dei potenziali rischi derivanti dall'esposizione ad acque escluse dal campo di applicazione del decreto, quali in particolare:

- la necessità della corretta applicazione di altre norme, quali le norme per la prevenzione e il controllo della legionellosi;
- dettagli tecnici relativi alle modalità di segregazione delle reti di distribuzione delle acque a diversa destinazione d'uso.

Art. 29 (Modifiche all'Allegato VI del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza



dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto)

La disposizione modifica l'allegato VI del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **Titolo** : si sopprime il riferimento (articolo 6) in quanto il richiamo non è esaustivo: l'Allegato VI è richiamato anche in articolo 8;
- b) **l'Allegato VI** viene sostituito perché ampiamente revisionato, al fine di tener conto delle attività intraprese a seguito dell'istituzione del CeNSiA, da parte dell'area funzionale valutazione e approvazione di PSA. In tale contesto, infatti, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 18/2023, sono state redatte le Linee guida per l'approvazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua per le forniture idropotabili (Rapporti ISTISAN 25/4, di cui all'art. 19 comma 2, lettera a) punto 1)). Esse contengono fra l'altro:
 - i criteri per la valutazione di un PSA, comprensivi dei requisiti per l'approvazione, delle evidenze oggettive ad essi correlate, suddivisi per i 10 step di sviluppo;
 - i tre possibili giudizi di approvazione;
 - la descrizione dei soggetti coinvolti nel processo di audit, con un focus su requisiti, percorso di formazione e codice di comportamento degli auditor;
 - le informazioni sull'iter di approvazione, comprensive dei dettagli sul processo di audit del PSA (ispezione esterna formale) e della modalità di presentazione della domanda di approvazione, interamente informatizzata nell'ambito del sistema informativo AnTeA.

Sulla base di quanto sopra, si è ritenuto necessario sostituire l'intero Allegato.

La Parte I (Criteri minimi per l'approvazione di un PSA) del nuovo Allegato VI richiama *in toto* le Linee guida di approvazione dei PSA.

Nella Parte II (Criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8):

- vengono sostituiti i riferimenti al cloud di PSA con richiami alla piattaforma AnTeA - area PSA. La sostituzione è dovuta all'opportunità di poter utilizzare il sistema AnTeA anche come ambiente di condivisione unico, accessibile ai diversi gestori idro-potabili e soggetti istituzionali coinvolti nello sviluppo e approvazione dei PSA, nel quale sono ospitate tutte le informazioni inerenti i PSA contenute all'interno dei sistemi documentali sviluppati dai gestori idro-potabili;



- viene modificato il riferimento al ruolo richiesto per accedere in qualità di esperto al “Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA”. Il ruolo di “funzionario” non era infatti adeguato a rappresentare i diversi esperti con competenze specifiche in materia di PSA negli Enti da cui tali esperti possono provenire (secondo quanto previsto dallo stesso Allegato VI). Si è dunque proceduto ad identificare come requisito di accesso il livello di formazione conseguito;
- viene introdotta una modifica coordinata a quanto riportato in articolo 18 dello schema di decreto cui questa relazione si riferisce (recante modifiche all’art. 19 del d.lgs. n. 18 del 2023), secondo la quale la notifica del giudizio di approvazione è inviata esclusivamente al gestore idro-potabile richiedente e alla regione/provincia autonoma competente, in quanto ASL e ARERA hanno accesso al sistema AnTeA, in cui tali giudizi sono disponibili;
- vengono modificati i giudizi di approvazione sia a seguito della consultazione con i soggetti istituzionali coinvolti nel processo di approvazione che della redazione delle Linee guida di approvazione dei PSA. I giudizi, infatti, sono stati riformulati eliminando refusi e adeguando la terminologia alle norme applicabili in materia di audit (ad es. ISO 19011:2018; ISO 17020:2012) e, in particolare, circoscrivendo i casi in cui viene applicata la riserva;
- a seguito del processo di informatizzazione dell’intera procedura di approvazione, viene aggiornata la modalità con cui CeNSiA gestisce le domande di approvazione precedenti all’entrata in vigore del d.lgs. n. 18 del 2023 .

Art. 30 (Modifiche all’Allegato VII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano)

La disposizione modifica l’allegato VII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- Titolo** : si sopprime il riferimento (articolo 7);
- alle lettere b), c), d), e), f), g)**: a seguito delle interlocuzioni avute con il MASE sono state apportate modifiche redazionali e che migliorano la leggibilità del testo, spostando anche i riferimenti estesi a regolamenti europei in premessa. A tal fine, la terza tabella riportata nell’Allegato VII è stata interamente sostituita.



Art. 31 (Modifiche all'Allegato VIII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Classi di strutture prioritarie)

La disposizione modifica l'allegato VIII del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare:

- a) **Titolo** : si sopprime il riferimento (articolo 2), in quanto si tratta di un refuso;
- b) a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 18 del 2023 e delle consultazioni con le Istituzioni nazionali, regionali e territoriali, con i diversi Enti e portatori d'interesse coinvolti a vario titolo nell'attuazione del decreto stesso, è stato avviato un processo di revisione editoriale e aggiornamento tecnico-scientifico dei contenuti delle *“Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184”*, che deve essere trasferito nei contenuti dell'Allegato VIII.

Pertanto, la tabella presente nell'Allegato VIII viene integralmente sostituita per inserire revisioni editoriali estese e per introdurre i seguenti emendamenti necessari all'aggiornamento tecnico-scientifico:

- Adeguamento della terminologia tecnico-scientifica adottata per il parametro *Legionella*; la modifica chiarisce la necessità di svolgere il monitoraggio sulla totalità delle specie appartenenti al genere *Legionella* (*Legionella spp.*) e, in aggiunta, sull'agente eziologico responsabile della gran parte delle legionellosi (*Legionella pneumophila*).
- Estensione dell'applicazione dei controlli minimi relativi a piombo, *Legionella spp.* e *L. pneumophila* a tutte le classi di priorità identificate.
- Le note alla tabella sono modificate con lo scopo di fornire informazioni aggiuntive relative alle modalità di esposizione al parametro *Legionella spp.*, richiamando per tutti i necessari approfondimenti le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi, edizione corrente (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf), e successive revisioni.

Art. 32 (Modifiche all'Allegato IX del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 – Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano)



La disposizione modifica l'allegato IX del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare, è stato interamente sostituito perché profondamente ristrutturato, al fine di fornire una regolamentazione più chiara e dettagliata sui criteri di idoneità, certificazione e vigilanza dei ReMaF. La nuova versione dell'allegato introduce definizioni precise per reagenti chimici, materiali filtranti attivi e materiali filtranti passivi, specificandone le caratteristiche tecniche e i parametri di valutazione.

Sono stati inoltre dettagliati i requisiti per l'idoneità dei ReMaF, con particolare riferimento alle norme tecniche internazionali (ISO), europee (EN) e nazionali (UNI) applicabili. L'autorizzazione all'immissione in commercio di tali prodotti sarà concessa dal CeNSiA solo a seguito di una certificazione di conformità rilasciata da organismi di certificazione accreditati, secondo una procedura strutturata che include la valutazione della documentazione tecnica, audit presso il sito produttivo e l'esecuzione di test analitici specifici. La registrazione nella "Banca dati ReMaF" diventa un passaggio obbligato per tutti i prodotti autorizzati, ai quali verrà assegnato un codice identificativo univoco. Inoltre, vengono introdotti criteri stringenti per l'etichettatura, che dovrà contenere informazioni dettagliate sulla composizione, le modalità di utilizzo, le avvertenze di sicurezza e un logo identificativo della conformità del prodotto.

Infine, il nuovo allegato prevede disposizioni rafforzate per il controllo del trasporto, stoccaggio e distribuzione dei ReMaF, al fine di prevenire il deterioramento della qualità dell'acqua. Il sistema di vigilanza sarà affidato alle ASL per il mercato nazionale e agli USMAF per i prodotti importati, con la possibilità di effettuare controlli documentali e analitici per verificare il rispetto delle nuove disposizioni normative.

Art. 33 reca la clausola di invarianza finanziaria.



TAVOLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	Atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del TFUE
Articolo 1 (<i>Obiettivi</i>)	—	
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	Articolo 1 , comma 1, lettere b), c), f) l), n), p), u, z, cc), ii) Aggiunte definizioni: “lotto” - lettera ii-bis); “apparecchiatura di trattamento dell’acqua” - lettera ii-ter); “prodotto” (lettera ii-quater)	
Articolo 3 (<i>Campo di applicazione ed esenzioni</i>)	Articolo 2: - comma 1, lettere c), d) - comma 2 - comma 3 - comma 5 - comma 7	
Articolo 4 (<i>Obblighi generali</i>)	Articolo 3 - comma 2, lettera d); - comma 4	
Articolo 5 (<i>Punti in cui i valori devono essere rispettati</i>)	Articolo 4 - comma 1, lettera e) - comma 1, lettera cc) - comma 3 - comma 4, lettera a), punto 2)	
Articolo 6 (<i>Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio</i>)	Articolo 5 , commi 4, 6, 7 e 10	
Articolo 7 (<i>Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano</i>)	Articolo 6 (<i>Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare e destinate al consumo umano</i>) commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16	
Articolo 8 (<i>Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile</i>)	Articolo 7 , commi 1, 2, lettera c), 3, lettera a), 5	



Articolo 9 (<i>Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni</i>)	Articolo 8 , comma 2	
Articolo 10 (<i>Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano</i>)	Articolo 9 (<i>Valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano</i>) (sostituisce articolo 10 d.lgs n. 18 del 2023) a) comma 3 b) comma 4 c) comma 5 d) commi 6 e 7 e) commi 10 e 11	a) Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024 b) Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024 e regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione del 23 gennaio 2024 c) Decisioni di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024 e regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione del 23 gennaio 2024 d) regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione del 23 gennaio 2024 e) Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024
Articolo 11 (<i>Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano</i>)	Articolo 10 (sostituisce articolo 11 d.lgs n. 18 del 2023)	
Articolo 12 (<i>Controlli</i>)	Articolo 11 , commi 3, lettera b), punto 1), 8 e 9	
Articolo 13 (<i>Controlli esterni</i>)	Articolo 12 , commi 3 e 7	
Articolo 14 (<i>Controlli interni</i>)	Articolo 13 , commi 3, 4 e 5	
Articolo 15 (<i>Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso</i>)	Articolo 14 , commi 1, lettera a) e 2, lettera a)	



Articolo 16 (<i>Deroghe</i>)	Articolo 15 , commi 2, lettera a) e 6	
Articolo 17 (<i>Accesso all'acqua destinata al consumo umano</i>)	————	
Articolo 18 (<i>Informazioni al pubblico</i>)	Articolo 16 , commi 1, 2, lettera d) e 4	
Articolo 19 (<i>Istituzione del CeNSiA e di AnTea e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE</i>)	Articolo 17 (<i>Istituzione del CeNSiA e di AnTea e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184</i>) - comma 1, lettere a) e b); - comma 2, lettera a), punti 2, 5, 6 e dopo la lettera d) sono aggiunte le lettere d-bis) e d-ter) - comma 3, lettera b) - comma 4, lettere d), e), f) e g). Dopo la lettera g) è stata aggiunta la lettera g-bis)	
Articolo 20 (<i>Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua</i>)	Articolo 18 , comma 1, 2, lettera a) e 3, lettera b)	
Articolo 21 (<i>Revisione e modifica degli allegati</i>)	Articolo 19 , commi 1 e aggiunto comma 1-bis	
Articolo 22 (<i>Competenze delle regioni speciali e province autonome</i>)	————	
Articolo 23 (<i>Sanzioni</i>)	Articolo 20: - comma 1, lettere d) e n) ; - comma 2, alinea, lettere a), c), d) e aggiunto comma 2-bis) - commi 4, 5, 6 - comma 7	
Articolo 24 (<i>Norme transitorie</i>)	Articolo 21 , comma 1	
Articolo 25 (<i>Abrogazioni</i>)	Articolo 22 , dopo il comma 1 è aggiunto 1-bis)	
Articolo 26 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	Articolo 23 , comma 3	
Allegato I – <i>Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano</i>	Articolo 24: - parte B (Parametri chimici); - parte C, sezione C1 (Parametri indicatori) e sezione C2 (Parametri indicatori raccomandati per	



	acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione)	
Allegato II (<i>Controllo e monitoraggio</i>)	Articolo 25: - parte A, punti 2, lettere a) e b) e 5; - parte B, punti 1 e 2; - parte D, punto 3	
Allegato III (<i>Specifiche per l'analisi dei parametri</i>)	Articolo 26: a) parte A, lettere e), f) e ultimo capoverso; b) parte B, punti 1, 1 punto 1 – tabella 1, 3	b) Comunicazione C/2024/4910 della Commissione del 7 agosto 2024
Allegato IV (<i>Informazioni al pubblico</i>)	Articolo 27, lettera A, punto 4	
Allegato V (<i>Identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto</i>)	Articolo 28, Tabella	
Allegato VI (<i>Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto</i>)	Articolo 29 (sostituisce allegato VI)	
Allegato VII (<i>Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano</i>)	Articolo 30, primo capoverso, prima Tabella, seconda Tabella e terza Tabella	
Allegato VIII (<i>Classi di strutture prioritarie</i>)	Articolo 31 (sostituisce allegato VIII)	
Allegato IX (<i>Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano</i>)	Articolo 32 (ReMaF: Definizione, requisiti tecnici e vigilanza) (sostituisce allegato IX)	



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo recante “*disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*” adempie ai dettami dell’articolo 31, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, attraverso un intervento normativo che introduce una serie coerente di modifiche correttive e integrative, abrogazioni ed emendamenti, anche in recepimento di norme dell’Unione europea di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che, nel corso dei due anni successivi alla entrata in vigore del decreto originale, hanno interessato la materia della qualità delle acque destinate al consumo umano.

In particolare, lo schema di decreto legislativo incide sulle disposizioni e sugli allegati del decreto legislativo n. 18 del 2023, al fine apportare necessarie modificazioni.

L’articolo 1 apporta modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 18 del 2023 per introdurre nuove definizioni e modificarne altre per uniformità della terminologia tecnica. La disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 2 apporta modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 18 del 2023 relativo al campo di applicazione del decreto, introducendo modifiche di carattere meramente redazionale. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di obblighi generali che devono essere osservati per le acque destinate al consumo umano per essere salubri e pulite. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, infatti, gli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 18 del 2023, saranno svolti da ARERA nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

L’articolo 4 apporta modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 18 del 2023 integrative e di carattere redazionale in materia di “punti in cui i valori devono essere rispettati”. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione, e, pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 5 apporta modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 18 del 2023 integrative e di adeguamento della terminologia in materia di obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli adempimenti del presente articolo relativi all’attività di vigilanza delle autorità ambientali e sanitarie sull’implementazione e adeguatezza allo scopo dei PSA, sono svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli oneri quantificati e la copertura finanziaria individuata per gli adempimenti del presente articolo relativi all’attività di approvazione e sorveglianza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idro-potabile, attribuite al CeNSiA, che garantiscono l’invarianza finanziaria, sono riportati all’articolo 17.



L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 18 del 2023, integrando la procedura per la messa a disposizione delle informazioni e individuando in maniera puntuale le autorità competenti in materia di valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano. In particolare, si rappresenta che diversamente dal settore sanitario, il richiamo all'Autorità ambientale non individua in modo corretto e univoco le responsabilità sulla valutazione e gestione delle aree di alimentazione, in quanto le competenze possono essere diversamente organizzate e individuate a livello delle amministrazioni locali e la terminologia utilizzata per ambiti differenti, ad esempio in tema di autorizzazioni ambientali. Indicare le regioni e le province autonome significa "individuare le autorità o gli uffici regionali competenti in tema di acque" e dare loro la possibilità di decidere come procedere ed eventualmente di quali soggetti delegati avvalersi.

Non risulta, quindi, un aggravio di mansioni operative per le regioni e province autonome, non essendo state finora sollecitate in quanto le scadenze di attuazione dell'articolo 7 sono ancora distanti. La tematica dell'articolo 7 è strettamente collegata con l'articolo 94 del d.lgs. n. 152 del 2006 (e l'Accordo Stato-regioni del 12 dicembre 2002), articolo peraltro non sempre adeguatamente regolamentato e attuato a livello regionale e delle province autonome: in tale articolo si individua l'EGATO come soggetto che, avvalendosi del supporto del gestore del Servizio idrico integrato (SII), sviluppa la proposta delle aree di salvaguardia e della tutela della risorsa idrica. L'individuazione e la designazione delle aree di salvaguardia, nelle sue tre componenti (zona di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) di fatto corrisponderebbe all'individuazione delle aree di alimentazione del d.lgs. n. 18 del 2023. Quello che cambia, in parte, è l'approccio gestionale e dei vincoli, essendo stata introdotta con la direttiva acque potabili 2020/2181 la valutazione del rischio per le aree di alimentazione. I competenti uffici delle regioni e delle province autonome, come sopra definiti, possono pertanto recuperare, aggiornare o rivedere il percorso realizzato per le Aree di salvaguardia. Ove le valutazioni siano adeguate ed aggiornate, le regioni avranno facilità nell'attuare l'articolo 7; ove manchino di tali pregresse designazioni e valutazioni, potranno rivolgersi ai soggetti sopra menzionati, Gestore ed EGATO, che dovranno provvedere sia ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 18 del 2023.

Si rappresenta, infine, che gli adempimenti previsti dal presente articolo derivano da accordi e protocolli specifici in materia di interoperabilità dei dati di SINTAI e AnTeA, e, pertanto, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

L'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 18 del 2023 senza alterare i principi e le finalità. Infatti, le predette modifiche, oltre a garantire l'uniformità della terminologia tecnica in materia di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile, specificano la procedura, già prevista dal comma 5, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 18 del 2023, in materia di esenzioni. Pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni. Trattandosi di modifiche redazionali, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 sostituisce integralmente l'articolo 10 del decreto legislativo n. 18 del 2023, in materia di requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, al fine di recepire gli atti delegati e gli atti di esecuzione europei.



La nuova Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, introduce sostanziali modifiche rispetto alla precedente Direttiva 98/83/CE per quanto riguarda i requisiti di igiene dei materiali e prodotti che possono entrare a contatto con le acque destinate al consumo umano e, attraverso le prescrizioni dell'articolo 11, pone le basi per la costruzione di un sistema europeo per la valutazione e approvazione dei prodotti ai fini della loro immissione sul mercato UE, che comporterà l'abrogazione delle disposizioni nazionali, stabilite in Italia nel DM 174/2004. Tale sistema si fonda sui criteri, le procedure e le regole contenute in sei Atti dell'Unione: (Decisione di esecuzione (UE) 2024/367; Regolamento delegato (UE) 2024/369; Decisione di esecuzione (UE) 2024/365; Decisione di esecuzione (UE) 2024/368; Regolamento delegato (UE) 2024/370; Regolamento delegato (UE) 2024/371), la cui adozione da parte della Commissione Europea è prevista dall'articolo 11 della direttiva, pubblicati nella GU dell'UE il 23 aprile 2024, che dovranno essere applicati dagli SM a decorrere delle date stabilite in ciascun atto. Dando attuazione alle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2024/370, il presente articolo istituisce un sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano", costituito da:

- a) il Ministero della Salute, attraverso l'Ufficio tecnico competente per la qualità delle acque destinate al consumo umano, con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento, anche con compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità, avvalendosi del CeNSiA per le attività di supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 19, comma 2, lettera e);
- b) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione", con funzioni di "autorità di notifica" nazionale;
- c) l'Ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti contemplati dal presente articolo, nonché di controllo sugli organismi notificati;
- d) gli Organismi notificati con funzioni di valutazione della conformità dei prodotti di cui al presente articolo;
- e) le Autorità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti, con funzioni di vigilanza sui prodotti di cui al presente articolo, rispettivamente sul territorio nazionale e all'importazione.

Le attività di indirizzo sanitario e di coordinamento svolte dal Ministero della Salute, come previsto dall'articolo 10, comma 6, lettera a) e le funzioni di autorità di notifica nazionale svolte dal Ministero delle imprese e del made in Italy come previsto dalla lettera b) saranno realizzate con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività istituzionali proprie dei ministeri medesimi.

I costi relativi alle attività di supporto fornite dal CeNSiA sono dettagliati nel successivo articolo 17. Le attività di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, nonché le attività di controllo degli organismi notificati, svolte da ACCREDIA in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6, lettera c), saranno finanziate direttamente dagli organismi notificati stessi. Le attività di valutazione della conformità dei prodotti svolte dagli organismi notificati, disposte dall'articolo 10, comma 6), lettera d) saranno finanziate dagli operatori economici che richiedono la valutazione della conformità.

Le attività di vigilanza sui prodotti, sia sul territorio nazionale che in fase di importazione, previste dall'articolo 10, comma 6, lettera e), sono già attribuite, secondo la legislazione vigente, alle autorità sanitarie competenti, quali le ASL e gli USMAF.

Pertanto, le amministrazioni coinvolte svolgeranno le attività previste dal presente decreto utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza ulteriori oneri finanziari, garantendo così l'invarianza finanziaria, prevedendosi, anzi, una più efficiente azione di vigilanza associata alla



esistenza del nuovo sistema, che prevede anche una sistemica organizzazione informativa e documentale.

L'articolo 10 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 18 del 2023 per ridefinire anche a livello procedurale-sistematico i requisiti minimi di idoneità dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi (ReMaF) destinati a essere impiegati per il trattamento delle acque potabili e nei processi tecnologici connessi con la produzione e la distribuzione di tali acque. Il nuovo testo specifica che tali materiali devono essere compatibili con le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell'acqua con cui entrano in contatto e non devono rilasciare contaminanti in quantità superiori a quelle accettabili per la sicurezza del consumo umano. Per garantire un controllo rigoroso sulla purezza e qualità di questi prodotti, la normativa introduce un regime autorizzativo centralizzato presso il CeNSiA-ISS. Una fondamentale novità è l'introduzione di una marcatura obbligatoria per i prodotti conformi, secondo specifiche definite.

Il nuovo quadro normativo prevede inoltre l'obbligo di registrazione di tutti i ReMaF nella "Banca dati ReMaF", istituita sulla piattaforma AnTeA. Questa banca dati serve a tracciare i ReMaF immessi sul mercato, assicurando una maggiore sicurezza d'uso e trasparenza e facilitando il monitoraggio da parte delle autorità competenti. Le attività di valutazione della conformità dei ReMaF svolte dagli organismi di certificazione accreditati saranno finanziate dagli operatori economici che richiedono la valutazione della conformità, tali costi si attendono livellati dal nuovo mercato concorrenziale. I compiti fondamentali del nuovo sistema autorizzativo sono assicurati dal CeNSiA, in isorisorse, in quanto possono essere coperti dalle attività già assegnate, anche alla luce delle specifiche integrazioni introdotte con l'art. 17 e finanziate secondo quanto previsto in art. 23 del presente schema di decreto. I compiti degli altri enti impegnati nel sistema sono realizzati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sono già attribuite, secondo la legislazione vigente, alle autorità sanitarie competenti, quali le ASL e gli USMAF. Le amministrazioni coinvolte svolgeranno le attività previste dal presente decreto utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 18 del 2023 per eliminare dubbi interpretativi e adeguare la disposizione alla metodologia pubblicata dalla Commissione europea, in materia di controlli. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate alle autorità ambientali regionali e alle autorità sanitarie regionali e locali deputate ai controlli (Assessorati e ASL) dalla vigente legislazione, e, pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.

L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di controlli esterni, esplicitando i compiti dei soggetti coinvolti nella trasmissione dei risultati. Trattandosi di modifiche finalizzate a fornire alcune precisazioni, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione, e, pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di controlli interni, al fine di semplificare le modalità di comunicazioni dei dati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri relativi ai controlli interni



sono a carico dei gestori idro-potabili, e non differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del vigente d.lgs. n. 18 del 2023.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso. Le integrazioni servono a precisare che la stima della popolazione esposta rappresenta un elemento fondamentale nel processo di valutazione del rischio per la salute umana. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 apporta modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere redazionale in materia di deroghe, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 apporta modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di informazioni al pubblico, intervenendo sui limiti temporali ivi indicati e al fine di uniformare la terminologia tecnica. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, a legislazione vigente, gli oneri relativi agli obblighi di informazione al pubblico sono a carico dai gestori idro-potabili.

L'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di Istituzione del CeNSiA e di AnTea e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE. In particolare, il presente articolo attribuisce al CeNSiA le seguenti funzioni nell'ambito del "Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" istituito dall'articolo 9, integrando nel modo più efficiente le funzioni già condotte dal Centro in base all'articolo 19 del decreto attualmente vigente:

- attività di supporto tecnico-scientifico, comprendente rapporti con gli organismi tecnico-scientifici nazionali e internazionali, con la Commissione europea, gli stati membri e l'ECHA;
- supporto tecnico-scientifico per la definizione dei programmi di controllo sui prodotti e nei casi di contenziosi nazionali ed internazionali;
- supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per quanto attiene eventuali criteri aggiuntivi per l'idoneità da adottare nella valutazione della conformità dei ReMaF in accordo a quanto stabilito nell'allegato IX e la definizione dei programmi di controllo.
- formazione e comunicazione;
- inserimento nella piattaforma ANTEA delle informazioni derivanti dall'attuazione, a livello nazionale, degli atti dell'Unione di cui all'articolo 10.

Per gli adempimenti disposti i relativi oneri finanziari sono illustrati di seguito (cfr. articolo 23 schema di decreto):

- contributi nei tavoli tecnici istituiti sotto l'egida della Commissione europea con l'obiettivo di fornire indicazioni tecnico-scientifiche finalizzate allo sviluppo di documenti guida per l'applicazione degli atti dell'Unione di cui all'articolo 10: 6.000 €/anno
- contributi nell'ambito delle attività del "Gruppo di lavoro del Comitato per la Valutazione dei Rischi sulla Direttiva Acque Potabili (RAC DWD WG)", istituito presso l'ECHA a supporto del Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) nella valutazione tecnica dei dossier pervenuti presso l'Agenzia per l'inclusione di sostanze di partenza, composizioni o costituenti dagli Elenchi Positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o costituenti (o la rimozione) e la revisione di tali elenchi di cui all'articolo 10, comma 4: 6.000 €/anno
- contributi nell'ambito del gruppo di lavoro nazionale per la definizione di criteri e procedure per l'attuazione dei programmi di controllo finalizzati alla vigilanza sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 10: 3.000 €/anno

- quote di acquisizione/rinnovamento e manutenzione di apparecchiature scientifiche, reagenti, standard e materiali di consumo, accreditamento di metodi analitici per lo svolgimento delle analisi di revisione in caso di contenzioso legale tra un operatore economico e l'organismo di valutazione della conformità di cui all'articolo 10, comma 6, o il laboratorio di prova da esso incaricato, con l'obiettivo di fornire un parere esperto, imparziale e indipendente, in regime di qualità, a supporto delle autorità competenti e delle parti coinvolte: 345.000 €/anno
- Ricercatore TD con competenze in valutazioni tossicologiche e di un Tecnologo TD con competenze giuridiche da impiegare a supporto del personale già assegnato al CENSIA per lo svolgimento delle attività sopra elencate: 120.000 €/anno
- Organizzazione di eventi formativi sulle disposizioni di cui all'articolo 10 rivolti a operatori economici, organismi notificati, laboratori di prova, Accredia, Autorità competenti centrali, Autorità di vigilanza sul mercato, gestori dei servizi idropotabili, gestori dei sistemi idrici interni, idraulici e altri professionisti operanti nei settori della distribuzione idrica interna e dell'installazione dei prodotti da costruzione e dei materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano: 20.000 €/anno
- inserimento nella piattaforma AnTeA delle informazioni derivanti dall'attuazione, a livello nazionale, degli atti dell'Unione di cui all'articolo 10: attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 23.

L'articolo 18 apporta modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua al fine di aggiornare l'attività della predetta Commissione e renderla più efficiente. A legislazione vigente ai componenti della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, pertanto dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 19 apporta modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di revisione e modifica degli allegati, individuando i Dicasteri competenti. La modifica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 apporta modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di sanzioni, al fine del necessario coordinamento con le modifiche, anche di livello redazionale, apportate al d.lgs. n. 18 del 2023 e in considerazione delle sostanziali modifiche apportate al decreto relativamente ai materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano e ai ReMaF.

L'articolo 21 apporta modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di norme transitorie, individuando le regioni e le province autonome quali autorità ambientali e introducendo nuovi parametri "Somma di 4 PFAS" e "acido trifluoroacetico". La modifica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate alle autorità ambientali regionali e alle autorità sanitarie regionali e locali deputate ai controlli (Assessorati e ASL) dalla vigente legislazione, e, pertanto, sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



L'articolo 22 apporta modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di abrogazioni, prevedendo l'abrogazione del decreto del Ministro della salute del 6 aprile del 2004, n. 174. Non vi sono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di disposizioni finanziarie, prevedendo una nuova stima di costi derivante delle nuove funzioni attribuite al CeNSiA. Per il rafforzamento delle attività del CeNSiA di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo n. 18 del 2023, nonché per il funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al suddetto articolo 19, comma 1, lettera b), viene integrato l'articolo 26 del decreto legislativo e si autorizza la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

L'articolo 24 apporta modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere tecnico in materia di requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 25 apporta modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere tecnico in materia di controllo e monitoraggio. Le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 26 apporta modifiche all'allegato III del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di specifiche per l'analisi dei parametri. Le modifiche di carattere tecnico non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 27 apporta modifiche all'allegato IV del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di informazioni al pubblico. Non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28 apporta modifiche di carattere tecnico all'allegato V del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del citato decreto n. 18 del 2023. Dalle modifiche non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29 sostituisce integralmente l'allegato VI del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili per l'adeguamento agli atti delegati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30 apporta modifiche all'allegato VII del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano. Trattandosi di modifiche redazionali, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 31 apporta modifiche tecniche e di adeguamento della terminologia all'allegato VIII del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di Classi di strutture prioritarie, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 32 modifica l'Allegato IX del decreto legislativo n. 18 del 2023 per fornire una regolamentazione più chiara e dettagliata sui criteri di idoneità, certificazione e vigilanza dei ReMaF. Le attività di valutazione della conformità dei ReMaF svolte dagli organismi notificati, e quindi autorizzati, saranno finanziate dagli operatori economici che richiedono la valutazione della conformità, tali costi si attendono livellati dal nuovo mercato concorrenziale. I compiti fondamentali del nuovo sistema autorizzativo sono assicurati dal CeNSiA, nell'ambito delle attività già assegnate, anche alla luce delle specifiche integrazioni introdotte con l'art. 17 e finanziate secondo quanto previsto in art. 23 del presente schema di decreto.

I compiti degli altri enti impegnati nel sistema sono realizzati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sono già attribuite, secondo la legislazione vigente, alle autorità sanitarie competenti, quali le ASL e gli USMAF.

Le amministrazioni coinvolte svolgeranno le attività previste dal presente decreto utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 33 dispone che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

(Allegato “A” alla direttiva del P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione competente: Ministero della salute

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*”

Referente dell'Amministrazione competente: Ufficio legislativo

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento in esame si rende necessario in quanto è emersa l'esigenza di introdurre una serie di modifiche correttive e integrative, abrogazioni ed emendamenti, soprattutto in recepimento di norme dell'Unione che, nel corso dei due anni successivi alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 18 del 2023, hanno interessato la materia della qualità delle acque destinate al consumo umano (regolamento delegato (UE) 2024/369, regolamento delegato (UE) 2024/370, regolamento delegato (UE) 2024/371, decisione di esecuzione (UE) 2024/365, decisione di esecuzione (UE) 2024/368, nonché Linee guida della Commissione europea).

L'intervento in esame aggiorna le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 18 del 2023, al fine di consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, di garantire la coerenza terminologica e di superare talune criticità applicative emerse nella corrente fase di pianificazione e implementazione delle azioni attivate sulla base del quadro regolatorio; inoltre, l'intervento mira a fornire risposte ai molteplici quesiti di chiarimento o di interpretazione sul decreto legislativo n. 18 del 2023 che sono pervenuti dalle Istituzioni nazionali, regionali e territoriali, dai diversi Enti coinvolti e dai Portatori di interesse, o che sono emersi nel corso di un *Workshop* multi-istituzionale organizzato *ad hoc* nel 2024 o delle molteplici altre iniziative formative e comunicative realizzate nel biennio 2023-2025 nell'ambito del SNPS-SNPA.

L'intervento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 31, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e completa, altresì, l'attuazione della legge 4 agosto 2022, n. 127 – “Legge di delegazione europea 2021”, in particolare dell'articolo 21 recante “Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Inoltre, il recepimento di atti delegati dell'Unione europea in materia di materiali/prodotti impiegati, destinati al contatto con le acque potabili, ha comportato la necessità di procedere alla:

- nuova formulazione dell'articolo 10 dell'attuale d.lgs. n. 18 del 2023, con la previsione di un "Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano", in linea con le prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2024/370, che definisce le procedure per la valutazione della conformità dei prodotti e la designazione degli organismi notificati. Di tale sistema fanno parte, con specifiche competenze: il Ministero della Salute, con il supporto del CeNSiA-ISS, con funzioni di indirizzo sanitario, di coordinamento e di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità; il Ministero delle imprese e del made in Italy, come Autorità di notifica nazionale; l'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA) con funzioni di valutazione e di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità; le



Autorità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, incaricati della vigilanza sui prodotti;

- modifica dell'articolo 11 e del correlato Allegato IX del d.lgs. n. 18 del 2023, con la previsione di un nuovo sistema di valutazione e approvazione dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano (ReMaF), in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2020/2184.

L'intervento in esame è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

A integrazione delle fonti normative richiamate dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, oggetto delle disposizioni integrative e correttive in argomento, il quadro normativo nazionale è altresì costituito da:

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2009, recante *“Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”*.
- decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25, recante *«Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano»*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento incide sulle disposizioni e sugli allegati del decreto legislativo n. 18 del 2023 e, in particolare:

- l'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 18 del 2023, introducendo nuove definizioni e modificandone alcune per uniformità della terminologia tecnica;
- l'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 18 del 2023, individuando il campo di applicazione delle disposizioni dirette ad attuare la direttiva (UE) 2020/2184 e i relativi atti delegati;
- l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di obblighi generali che devono essere osservati per acque destinate al consumo umano per essere salubri e pulite;
- l'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 18 del 2023 integrative e di carattere redazionale in materia di punti in cui i valori devono essere rispettati;
- l'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 18 del 2023 integrative e di adeguamento della terminologia in materia di obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio;
- l'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 18 del 2023, integrando la procedura per la messa a disposizione delle informazioni e individuando in maniera puntuale le autorità competenti in materia di valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano;
- l'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 18 del 2023 per l'uniformità della terminologia tecnica in materia di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile;



- l'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere redazionale in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni;
- l'articolo 9 sostituisce integralmente l'articolo 10 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, al fine di recepire gli atti delegati e gli atti di esecuzione europei sopra indicati;
- l'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, al fine di definire a livello nazionale un nuovo sistema di valutazione e approvazione dei predetti reagenti e materiali;
- l'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 18 del 2023, dirette a eliminare dubbi interpretativi e ad adeguare la disposizione alla metodologia pubblicata dalla Commissione europea, in materia di controlli;
- l'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di controlli esterni, esplicitando i compiti dei soggetti coinvolti nella trasmissione dei risultati;
- l'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di controlli interni, al fine di semplificare le modalità di comunicazioni dei dati;
- l'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso;
- l'articolo 15 apporta modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere redazionale in materia di deroghe;
- l'articolo 16 apporta modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di informazioni al pubblico, intervenendo sui limiti temporali ivi indicati e per uniformare la terminologia tecnica;
- l'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di Istituzione del CeNSiA e di AnTea e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE;
- l'articolo 18 apporta modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua, al fine di attualizzare l'attività della predetta commissione e renderla più efficiente;
- l'articolo 19 apporta modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di revisione e modifica degli allegati;
- l'articolo 20 apporta modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di sanzioni;
- l'articolo 21 apporta modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di norme transitorie, individuando le regioni e le province autonome quali autorità ambientali e introducendo nuovi parametri "Somma di 4 PFAS" e "acido trifluoroacetico";
- l'articolo 22 apporta modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di abrogazioni, prevedendo l'abrogazione del decreto del Ministro della salute del 6 aprile del 2004, n. 174;
- l'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di disposizioni finanziarie, prevedendo una nuova stima di costi derivante delle nuove funzioni attribuite al CeNSiA;
- l'articolo 24 apporta modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere tecnico in materia di requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano;



- l'articolo 25 apporta modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 18 del 2023 di carattere tecnico in materia di controllo e monitoraggio;
- l'articolo 26 apporta modifiche tecniche all'allegato III del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di specifiche per l'analisi dei parametri;
- l'articolo 27 apporta modifiche all'allegato IV del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di informazioni al pubblico;
- l'articolo 28 apporta modifiche di carattere tecnico all'allegato V del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto;
- l'articolo 29 sostituisce integralmente l'allegato VI del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili per l'adeguamento agli atti delegati;
- l'articolo 30 apporta modifiche redazionali all'allegato VII del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano;
- l'articolo 31 apporta modifiche tecniche e di adeguamento della terminologia all'allegato VIII del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di Classi di strutture prioritarie;
- l'articolo 32 apporta sostituisce l'allegato IX del decreto legislativo n. 18 del 2023 in materia di requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, al fine di fornire una regolamentazione più chiara e dettagliata sui criteri di idoneità, certificazione e vigilanza dei ReMaF.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è compatibile con i principi costituzionali e, in particolare, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano disposizioni o proposte di legge all'esame del Parlamento vertenti su materia analoga all'intervento proposto.



9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non pendono giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto il medesimo progetto dell'intervento regolatorio proposto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento perfeziona e completa l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, già sostanzialmente avviata attraverso il d.lgs. n. 18 del 2023, recependo anche gli atti delegati emanati nel recente biennio, che la Commissione adotta conformemente all'articolo 290 TFUE (cfr. Articolo 21 della Direttiva 2020/2184/UE). Nello specifico:

- a) recepimento della *Decisione delegata (UE) 2024/1441 dell'11 marzo 2024*, con cui la Commissione europea ha stabilito la metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano.
- b) recepimento della *Comunicazione C/2024/4910 del 7 agosto 2024*, con cui la Commissione europea ha stabilito le Linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano, per la verifica dei parametri «somma di PFAS» e «somma di 4 PFAS» ai sensi dell'articolo 24, comma 1, dello schema in oggetto.
- c) recepimento dei seguenti 3 atti delegati e dei 3 atti di esecuzione europei, che disciplinano i materiali/prodotti impiegati nella produzione di prodotti destinati al contatto con le acque potabili:
 - *Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024;*
 - *Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024;*
 - *Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024;*
 - *Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024;*
 - *Regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024;*
 - *Regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024.*

I sei atti della Commissione europea (3 decisioni di esecuzione e 3 regolamenti delegati), che dovranno essere applicati dagli Stati membri a decorrere dal 31 dicembre 2026 (con alcune disposizioni transitorie indicate nei medesimi atti), hanno comportato la riformulazione dell'articolo 10 e l'aggiornamento dell'articolo 11 e dell'Allegato IX dell'attuale D.lgs. 18/2023. Specificamente, in forza di tali atti, per quanto concerne i materiali/prodotti destinati al contatto con le acque potabili, si procede alla creazione di un "*Sistema nazionale di valutazione della conformità*" e si abroga il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174; contestualmente, viene istituito un nuovo sistema di valutazione e approvazione dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi impiegabili in ambito acquedottistico, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2020/2184.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea su medesimo o analogo oggetto.



12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali in quanto è finalizzato al coordinamento della normativa nazionale con quella unionale di recente adozione.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea su medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo su medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

In aggiunta alle definizioni rilevanti ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 18 del 2023, comprendenti tutte quelle in direttiva (UE) 2020/2184 e quelle necessarie per garantire l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2021, sono state introdotte ulteriori modifiche al fine di fornire chiarimenti sulla distribuzione del servizio, sulle aree di ricarica, sulla definizione di "casa o chiosco dell'acqua"; inoltre, sono state apportate correzioni terminologiche, aggiornamenti sui sistemi di fornitura idropotabile; poi è stato eliminato di un periodo sui gestori e sono state introdotte precisazioni sul monitoraggio operativo, è stata introdotta la definizione di "operatore economico" e di "lotto", "apparecchiatura di trattamento dell'acqua", "prodotto" e "approvvigionamento idrico primario". Le integrazioni e modifiche introdotte forniscono maggiore chiarezza di lettura, precisione e uniformità della terminologia tecnica, consentendo una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando contenuti superflui ovvero chiarendo e specificando meglio il contenuto di altri, nell'ottica della piena intellegibilità da parte degli operatori del settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nell'intervento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa, al fine di introdurre modifiche o integrazioni al decreto legislativo n. 18 del 2023, così come indicato nella parte I, numero 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.



Si prevede, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abrogazione del decreto del Ministro della salute del 6 aprile 2004, n. 174, stabilendo, al contempo, che i rinvii operati dalla normativa vigente al decreto legislativo oggetto di abrogazione, si intenderanno riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è reviviscenza di norme precedentemente abrogate o interpretative o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Le informazioni statistiche funzionali alla elaborazione del decreto in esame sono state rinvenute nelle banche dati ed analisi ISTAT (<https://www.istat.it/it/archivio/acqua>), aggiornate al 2024, e in altri dati raccolti da UTILITALIA e ANIMA. Tali conoscenze si considerano adeguate alle finalità del provvedimento e non si è ritenuto necessario commissionare ulteriori elaborazioni statistiche.